

# FEDER GROSSISTI NOTIZIE

Federgrossisti  
Via Properzio n. 5 - 00193 Roma  
Tel. 06/68891371 - fax 06/68890476

Direttore: Dr. Antonio FABIANI  
e-mail: [federgrossisti@tin.it](mailto:federgrossisti@tin.it)  
[www.federgrossisti.it](http://www.federgrossisti.it)

n. 10 del 15/04/2021

bollettino interno riservato ai soci

In questo numero:

**DECONTRIBUZIONE SUD**  
(rapporto di somministrazione)

**ASSENZA PER MALATTIA DA COVID-19**  
(rientro in servizio)  
(modalità operative)

**CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO**  
(utilizzo in compensazione)  
(restituzione spontanea del contributo non spettante)  
(istituzione codici tributo)

**AUTOTRASPORTO MERCI**  
(rimborso accise sul gasolio)  
(scadenza il prossimo 30 aprile)

## **DECONTRIBUZIONE SUD**

### **rapporto di somministrazione**

Dopo aver ottenuto gli opportuni chiarimenti ministeriali, l'Inps ha rettificato quanto asserito in precedenza, chiarendo che nelle ipotesi in cui l'attività lavorativa venga svolta mediante un rapporto di somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione SUD deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione.

Pertanto, qualora il lavoratore svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle regioni del Mezzogiorno, il beneficio può essere riconosciuto a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l'Agenzia di somministrazione.

Viceversa, qualora il lavoratore sia dipendente di un'Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa in regioni del Mezzogiorno, ma svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in regioni differenti, il beneficio non può essere riconosciuto e ciò in quanto le Agenzie di somministrazione non beneficiano "direttamente" delle misure di decontribuzione in quanto sono tenute per legge a trasferire tali benefici alle aziende utilizzatrici.

Sulla base del nuovo orientamento, per poter fruire dell'agevolazione è necessaria l'attribuzione del codice di autorizzazione "OL" da parte delle Strutture territoriali e l'Agenzia di somministrazione potrà fruire della misura per i rapporti intercorrenti con utilizzatori ubicati nelle regioni del Sud e recuperare le eventuali quote di decontribuzione relative alle mensilità pregresse secondo le indicazioni già fornite in precedenza con le circolari Inps n. 122/2020 e n. 33/2021.

L'Istituto inoltre ha precisato che nei casi in cui, seguendo le precedenti istruzioni, il periodo sia stato agevolato per agenzie di lavoro collocate nelle regioni del sud per lavoratori impiegati in utilizzatori con sede al Nord non è richiesta la restituzione dell'agevolazione fruita, tuttavia solo per i conguagli effettuati fino alla data del 31 marzo 2021.

Dal mese di aprile la fruizione della Decontribuzione Sud sarà considerata legittima solo laddove il lavoratore presti effettivamente la propria prestazione in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Infine l'Istituto ha ricordato che la decontribuzione Sud è soggetta alla normativa sugli aiuti di Stato definita dal quadro temporaneo per l'emergenza Covid 19 che prevede i seguenti requisiti:

- beneficio concesso entro la fine del 2021;
- di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero non superiore a 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- concesso a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019 o concesso a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

-----  
Riferimenti: messaggio Inps n. 1361 del 31/03/2021

## **ASSENZA PER MALATTIA DA COVID-19**

### **rientro in servizio modalità operative**

Da parte del ministero della salute sono state emanate le necessarie indicazioni in merito alla riammissione in servizio dei lavoratori dopo l'assenza per malattia Covid-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro.

In particolare, il Ministero ha individuato varie fattispecie, di seguito illustrate.

#### **Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero**

Il medico competente, ove nominato, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione, effettua la visita medica prevista dall'art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

#### **lavoratori positivi sintomatici**

I lavoratori risultati positivi al SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test);

#### **lavoratori positivi asintomatici**

I lavoratori risultati positivi al SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulta eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test);

#### **lavoratori positivi a lungo termine**

Ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.

Pertanto, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico.

Il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.

Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere

coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

### **lavoratore contatto stretto asintomatico**

Il lavoratore che sia a contatto stretto di un caso positivo informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia, salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020).

Per la riammissione in servizio, il lavoratore, dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all'esecuzione del tampone e il referto di negatività è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.

-----  
Riferimenti: circolare ministero della salute del 12/04/2021

## **CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO**

**utilizzo in compensazione**

**restituzione spontanea del contributo non spettante**

**istituzione codici tributo**

Come si ricorderà il c.d. decreto “sostegni” (decreto-legge n. 41 del 22/03/2021), all’articolo 1 ha previsto un nuovo contributo a fondo perduto destinato a sostenere tutte quelle attività economiche che hanno maggiormente risentito dei danni causati dall’emergenza da covid-19.

Tale contributo viene riconosciuto ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, che nell’anno 2019, abbiano conseguito un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro.

Il contributo spetta se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

Relativamente alle modalità di fruizione del suddetto contributo, viene consentito, a scelta del richiedente, di indicare o:

- l’accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica);
- il riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

Quest’ultima forma di erogazione, espressa dal beneficiario nell’istanza di richiesta del contributo, è irrevocabile e riguarda l’intero importo spettante.

Per consentire l’utilizzo in compensazione del contributo a fondo perduto, nel rispetto della scelta operata dal contribuente, l’amministrazione finanziaria ha istituito il seguente codice tributo:

- “**6941**” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1 DL n. 41 del 2021”.

Il credito deve essere indicato nella sezione Erario, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”.

Allo stesso tempo, nella ipotesi di restituzione spontanea del contributo a fondo perduto, in quanto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), l’Agenzia ha istituito i seguenti codici tributo:

- “**8128**” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1 DL n. 41 del 2021”;
- “**8129**” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1 DL n. 41 del 2021”;

- **“8130”** denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1 DL n. 41 del 2021”.

Ai fini della compilazione del modello F24 ELIDE, i suddetti codici tributo devono essere esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.

-----  
Riferimenti: risoluzione Agenzia delle Entrate n. 24 del 12/04/2021

## **AUTOTRASPORTO MERCI**

### **rimborso accise sul gasolio**

### **1° trimestre 2021.**

Si comunica agli associati, eventualmente interessati, che dal 1° al 30 aprile prossimo si può presentare la dichiarazione per usufruire dei benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente, per quanto riguarda i consumi di gasolio effettuati nel periodo che va **dal 1° gennaio al 30 marzo 2021**, come riportato dalla circolare dell' Agenzia delle Dogane.

Sul sito dell' Agenzia delle Dogane ([www.adm.gov.it](http://www.adm.gov.it) – Dogane - in un click - Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione) è disponibile il software per la compilazione e la stampa della domanda da trasmettere per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. al competente Ufficio delle Dogane.

Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale, alla presentazione della domanda in forma cartacea si richiede la riproduzione della stessa su supporto informatico (cd, dvd, o pen drive usb).

### **Ammontare del rimborso**

Tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante e del consolidamento del beneficio fiscale di cui all' articolo 4-ter comma 1 lettera f) del decreto-legge n. 193/2016, convertito in legge n. 225/2016,, la circolare ha evidenziato che la misura del beneficio riconoscibile è **pari a 214,18 € per mille litri di prodotto**, in relazione ai consumi effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2021.

La circolare fa presente che, a seguito delle disposizioni introdotte dall' articolo 8 del D. L. 124/2019, a partire dal 1° gennaio 2020, si prevede un limite massimo, quantificato in un litro di gasolio per ogni chilometro percorso, come consumo su cui ciascun veicolo può effettuare la richiesta di beneficio.

In considerazione di quanto riportato, sono state disposte delle modifiche al Quadro A della dichiarazione prevista dal comma 4 dell' art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95 la cui compilazione è obbligatoria per poter fruire dell' aliquota ridotta di accisa. Le modifiche apportate e la modalità di compilazione del Quadro A.

### **Soggetti interessati**

In riferimento ai soggetti che possono usufruire dell'agevolazione, la circolare ha ribadito che hanno diritto al beneficio:

- gli esercenti l'attività di autotrasporto merci (in conto proprio e in conto terzi) con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
- gli Enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di TPL;
- le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale;
- gli Enti Pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

## **Fattispecie escluse dall'agevolazione.**

La circolare ha, inoltre, precisato al riguardo, che la Legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019, articolo 1, comma 630) per la graduale riduzione dell'ambito di operatività del rimborso dell'accise, dall'anno corrente sono esclusi dal beneficio i veicoli euro 4 e inferiori

Pertanto il soggetto che presenta la dichiarazione trimestrale è, ora, tenuto ad attestare l'insussistenza della richiamata condizione che impedisce il riconoscimento del credito d'imposta dichiarando puntualmente, a tal fine, (con la valenza assegnata alle dichiarazioni sostitutive dal D.P.R. 445/2000), che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impegnato per il rifornimento dei veicoli di categoria Euro 4 o inferiore.

Non operando, rispetto ai consumi effettuati a decorrere dal 2012, le limitazioni previste dall'art.1 comma 53 della legge 244/2007, i relativi crediti potranno essere compensati anche qualora l'importo complessivo annuo dei crediti di imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel "QUADRO RU" del modello di dichiarazione dei redditi, dovesse superare il limite di €250 mila.

Per la fruizione dell'agevolazione mediante modello F24, dovrà essere utilizzato il codice tributo 6740.

Come in precedenza, l'Agenzia ha ribadito che le imprese di autotrasporto merci sono tenute a comprovare i consumi di gasolio, per cui richiedono i benefici, mediante le relative fatture di acquisto.

La circolare richiama, in proposito, la nota 64837/RU del 7 giugno 2018, relativa alla confermata obbligatorietà, per la fruizione del rimborso, della indicazione nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti.

## **Invio telematico delle dichiarazioni**

Ha, inoltre, rammentato la possibilità, per gli utenti, di inviare le proprie dichiarazioni anche per mezzo del servizio telematico doganale E.D.I., richiamando le relative modalità tecniche ed operative e sottolineando, a riguardo, la necessità di preventiva abilitazione degli utenti interessati all'utilizzo del servizio.

## **Termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre**

Infine, la circolare ricorda che per effetto delle modifiche legislative intercorse, (articolo 61 del D.L. n. 1/2012) i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell'anno 2020 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2022.

Da tale data decorrerà, poi, il termine (articolo 4, comma 3 del DPR N. 277/2000) per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, che dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2023.

-----  
Riferimenti: circolare Agenzia Dogane 94008/RU del 30/03/2021.